

DICHIARAZIONI

Proroga dei versamenti al 30 settembre: ammessi anche i forfettari

di Lucia Recchioni

La **proroga** dei versamenti al **30 settembre** prevista dall'[articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, D.L. 34/2019](#) (c.d. “Decreto crescita”), convertito in **L. 58/2019**, ha creato **non poca confusione tra i contribuenti**, e l’Agenzia delle entrate ha ritenuto necessario intervenire per fornire i **necessari chiarimenti** sulla definizione dell'**ambito soggettivo di applicazione** con la [risoluzione 64/E/2019](#).

Con il **richiamato chiarimento di prassi** è stato innanzitutto ricordato che il **Decreto crescita**, così come risultante all’esito dell’iter di conversione, prevede la proroga al **30 settembre 2019** dei termini dei versamenti **per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa**, e, quindi, per tutti i contribuenti che, contestualmente:

- **esercitano**, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali **attività (prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa)**;
- **dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito**, per ciascun Isa, dal relativo **decreto ministeriale di approvazione**.

La [risoluzione](#) procede precisando quindi che, **“ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:**

- **applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;**
- **applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla 111/2011;**
- **determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;**
- **dichiarano altre cause di esclusione dagli Isa”.**

Giova a tal proposito ricordare che gli **indici sintetici di affidabilità fiscale** relativi alle **attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi, dell’agricoltura** e delle **attività professionali** sono stati approvati con il [D.M. 23.03.2018](#) e il [D.M. 28.12.2018](#).

I **decreti** appena richiamati rappresentano quindi la **“bussola”** che deve **guidare il contribuente** nell’**individuazione delle attività economiche** per le quali, se esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, **risultano approvati gli Isa**, e con riferimento alle quali, quindi, è possibile

beneficiare della proroga dei versamenti al 30 settembre.